

## VERBALE DI ACCORDO

Pederzini Gabriele  
Bianconi Bice

Il giorno 29.7.81 tra l'azienda BISCOTTI GOLDONI rappresentata dal sign. Goldoni Triestino, il C.d.F. della BISCOTTI GOLDONI nelle persone di Pederzini Gabriele e Bianconi Bice, la FILIA rappresentata da Vincenzi Giuseppe, si è convenuto quanto segue:

PROGRAMMI PRODUTTIVI

L'azienda fornirà al C.d.F. ed alla FILIA i dati conoscitivi sui programmi produttivi entro i primi mesi di ogni anno.

INVESTIMENTI

L'azienda si impegna ad effettuare gli investimenti necessari per il miglioramento degli impianti di lavorazione e loro manutenzione. Verrà installato inoltre entro ottobre 1981 l'impianto di riscaldamento negli spogliatoi.

UTILIZZO DELLE FERIE-FESTIVITA' SOPPRESSE-RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Sarà predisposto nei primi mesi di ogni anno, in accordo con il C.d.F., un calendario annuo di ferie che ne permetta l'utilizzo, entro l'anno a tutti i lavoratori.

Si concorda che per il 1981 le 40 ore di festività sopresse saranno godute sotto forma di riposo individuale retribuito da tutti i lavoratori.

Entro dicembre 1981 le parti si incontreranno per definire l'utilizzo delle 36 ore previste dal C.C.N.L. come eventuale riduzione dell'orario settimanale di lavoro.

AMBIENTE DI LAVORO

Le parti concordano che in caso di richiesta di visite ambientali e di medicina del lavoro, verrà richiesto l'intervento dell' U.S.L. (Unità Sanitaria Locale).

SALARIO

L'attuale premio di produzione viene elevato di L. 10.000 (diecimila) dal 1/2/1981.

Alla data del 1/6/1982 verrà inoltre riconosciuto ai lavoratori un ulteriore aumento pari a:

- L. 32.000 per la 1° categoria
- L. 25.000 " " " 2° " " " "
- L. 15.000 " " " 3A " " " "
- L. 15.000 " " " 3° " " " "
- L. 12.500 " " " 4° " " " "
- L. 10.243 " " " 5° " " " "

A carenza contrattuale, verrà corrisposta a tutti i lavoratori con la retribuzione del mese di Luglio 1981, la cifra di L. 50.000. Il presente accordo ha validità fino al 31/12/1982.

(seguono firme)

Allegato all'accordo integrativo aziendale.

GOLDONI biscotti

In riferimento all'art. 13 del vigente C.C.N.L. ed in particolare alla riduzione dell'orario annuale di lavoro ed utilizzo ex festività, si conviene quanto segue:

le 36 (trentasei) ore previste come riduzione annuale in vigore dal 1.1.82. saranno utilizzate in pacchetti di 4 (quattro) ore e da tutti i dipendenti, ogni pomeriggio dell'ultimo venerdì di ogni mese per i mesi di: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre.

Le 40 (quaranta) ore di festività sopresse, il 2 giugno e il 4 novembre, la giornata del patrono, saranno godute nel seguente modo:

una giornata il 19 marzo, una giornata il 2 novembre; le restanti 6 giornate sono a disposizione del lavoratore, un ulteriore e diverso utilizzo verrà concordato con il C.d.F.

In riferimento all'art. 22 dell'utilizzo del periodo di ferie del C.C.N.L. vigente, si conviene quanto segue:

3 (tre) settimane consecutive saranno godute nel mese di agosto, 1 (una) settimana sarà goduta nel periodo natalizio.

(seguono firme)

CISI Emilia Centrale

A C C O R D O   A Z I E N D A L E  
=====

Il giorno 14 Dicembre 1982 tra il Salumificio GOLDONI DOMENICO di Medolla, rappresentato dai Sigg. Domenico e Giuseppe Goldoni, assistito dal Rag. Marchetti

E

la FILIA Provinciale di Modena, rappresentata da Aldo Gazzotti e Giuseppe Vincenzi, in nome e per conto delle maestranze, si è concordato quanto segue:

- 1) Preso atto della situazione, certamente non favorevole, in cui si muove il settore delle Conserve Animali si ritengono positive le intenzioni e la logica nella quale sta progredendo la produzione aziendale. Da continuità produttiva della qualità delle produzioni, è garanzia all'attività produttiva ed alla occupazione. Inoltre l'azienda punta tutti i suoi sforzi sulla strada dell'adeguamento tecnologico, della igienicità dell'ambiente ai massimi valori ed alla realizzazione del marchio per una sempre maggiore penetrazione sul mercato.
- 2) Le parti si danno atto che l'attuale situazione occupazionale è ottimale e che c'è volontà di mantenere sempre il personale adeguato alle produzioni. Anche dal punto di vista professionale, dopo una ampia verifica, si possono ritenere adeguati gli attuali livelli salariali.
- 3) Dopo un ampio dibattito sulla indennità carne e sulla indennità disagio, si è convenuto che, come risulta anche da lettera dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione ( che fa parte integrante del presente accordo e di cui si allega copia), con decorrenza 1/9/1982 l'indennità carne sia di £. 20.000 mensili; automaticamente, ad ogni 1 Settembre, l'azienda adeguerà tale indennità, sui prezzi in vigore a quel momento, sui generi previsti dal C.C.N.L. dell'Alimentazione. Per quanto riguarda l'indennità disagio, l'azienda corrisponderà, con decorrenza 1/10/1982, £. 3.000 mensili ai primi undici lavoratori previsti sulla linea di macellazione.
- 4) Viene pattuito che il costo del pasto rimanga fissato in £.500 per ogni pasto.
- 5) Il premio di produzione mensile, attualmente di £.62.000, a far data dal 1/1/1983 viene aumentato di £.20.000 per il 3° e il 4° livello e di £.

20.000 per il 5°, il 6° livello e per gli apprendisti. Un ulteriore aumento mensile di £. 13.000 per il 3° livello e di £. 10.000 per il 4°, per il (5°, 6° livello e gli apprendisti, sarà corrisposto con decorrenza dal 1/1/1984 £.7000mensili.

6) Il presente accordo aziendale ha decorrenza dalla data odierna e durata fino a tutto il 31/12/1984.

Letto confermato e sottoscritto.

(seguono firme)

Allegato: Copia lettera U.P.L.M.O.

P.S. Nel caso che Vi fossero lavoratori inquadrati in 1°, 2° 3°A livello il salario aziendale sarà pari a quello previsto per il 3° livello.